



Sent. n. 195/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati:

dott. Antonio Giuseppone Presidente

dott.ssa Alessandra Sanguigni Consigliere relatore

dott. Giovanni Guida Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità in riassunzione,
iscritto al **n. 78736** del registro di segreteria,
promosso dalla Procura regionale del Lazio, con atto
di citazione in riassunzione, ritualmente notificato
al convenuto e depositato nella Segreteria della
Sezione mediante il Sistema Giudico, nei confronti
del Signor OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS e ivi
residente in via OMISSIS (C.F. OMISSIS), in qualità di
rappresentante legale pro-tempore dell'associazione
"OMISSIS", rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe
Lepore ed elettivamente domiciliato in Roma, Via
Polibio n. 15,

presso lo studio del legale, per sentirlo condannare al pagamento all'erario pubblico di € 291.262,00;

Visti gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 14 aprile 2026, con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Giannotti, il giudice relatore Cons. dott.ssa Alessandra Sanguigni, il SPG dott.ssa Eleonora Lener per la Procura e l'Avv. Giuseppe Lepore per il convenuto.

FATTO

1. Con atto di citazione in riassunzione la Procura Regionale per il Lazio ha convenuto in giudizio, innanzi a questa Sezione giurisdizionale, il Sig. OMISSIS, in qualità di rappresentante legale pro-tempore dell'associazione "OMISSIS", per chiederne la condanna al risarcimento della complessiva somma di € 291.262,00 di cui € 91.150,00 in favore del Comune di Roma ed € 200.112,00 in favore della Regione Lazio, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

2. Con sentenza n. OMISSIS di questa Sezione, il Collegio aveva respinto la domanda attrice per l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa. Con sentenza n.

OMISSIS, la Sezione terza Giurisdizionale Centrale d'Appello aveva accolto l'appello della Procura regionale e annullato la sentenza di primo grado, ritenendo non intervenuta la prescrizione, ed aveva rimesso gli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado di appello.

3. La Procura, nell'atto introduttivo in riassunzione, ha compendiato gli elementi salienti della citazione in giudizio del 2021. Al riguardo, ha riferito di aver appreso la notizia di danno erariale dalla comunicazione n. OMISSIS del 13.11. OMISSIS del Nucleo Speciale Polizia Valutaria - Gruppo tutela del risparmio - della Guardia di Finanza, acquisita al nr. OMISSIS di protocollo della Procura regionale in data 17.11.OMISSIS. Nella suddetta nota venivano segnalate criticità riguardanti contributi e finanziamenti erogati dal Comune di Roma e dal Consiglio Regionale della Regione Lazio in favore dell'Associazione Culturale "OMISSIS" (cessata in data 25.3.OMISSIS), con sede in OMISSIS alla Via OMISSIS, il cui Presidente era, all'epoca dei fatti, il Sig. X X. All'esito di ulteriori accertamenti disposti, la Guardia di

Finanza - con nota assunta a protocollo n. OMISSIS del 14.12. OMISSIS - riferiva dettagliatamente in ordine alla percezione di contributi pubblici asseritamente indebiti, da parte dell'Associazione "OMISSIS", di cui appunto era presidente X X, in ragione della violazione dei doveri nascenti dalle norme di regolazione di dette erogazioni, riguardanti la corretta gestione dei contributi percepiti e l'utilizzo delle somme conformemente alla finalità pubblica.

4. Nello specifico, il Pubblico ministero ha evidenziato che l'Associazione suddetta ha percepito fra il OMISSIS ed il OMISSIS finanziamenti indebiti, per un totale erogato di € 291.262,00, di cui € 91.150,00 corrisposti dal Comune di Roma e € 200.112,00 dal Consiglio Regionale del Lazio, come indicato di seguito nel prospetto riassuntivo, per 10 eventi in relazione a bandi pubblicati per manifestazioni ed eventi socio-culturali fra il OMISSIS ed il OMISSIS.

	EVENTO	ENTE EROGATORE	IMPORTO CONTRIBUTO
1	"[REDACTED]", in data 14.11.2011 presso il [REDACTED] di [REDACTED]	Comune di Roma	€ 19.690,00
2	Convegno "[REDACTED]" in data 30.04.2011 presso il [REDACTED]		€ 23.820,00
3	Presentazione del libro "[REDACTED]", in data 30.05.2011 presso il [REDACTED]		€ 23.820,00
4	Presentazione del libro "[REDACTED]", in data 30.06.2011 presso il [REDACTED] di [REDACTED]		€ 23.820,00
5	"[REDACTED]", in data 03.07.2011 presso lo stabilimento balneare [REDACTED]	Consiglio Regionale del Lazio	€ 20.362,00
6	Pubblicazione e presentazione del libro "[REDACTED]" in data 25.09.2011 presso il [REDACTED]		€ 52.150,00
7	Convegno "[REDACTED]" in data 16.01.2012 presso [REDACTED]		€ 8.000,00
8	Convegno "[REDACTED]" in data 11.05.2012 presso il [REDACTED]		€ 40.000,00
9	Convegno "[REDACTED]" in data 10.09.2012 presso il [REDACTED]		€ 40.000,00
10	"[REDACTED]", in data 10.12.2012 presso [REDACTED]		€ 39.600,00
	TOTALE CONTRIBUTI INDEBITAMENTE PERCEPITI		€ 291.262,00

5. L'organo requirente ha dettagliato i singoli eventi indicando il contributo, il mandato di pagamento e le illiciteità ritenute sussistenti che conferiscono ai contributi natura di indebito illecitamente percepito. Le manifestazioni/eventi, in base all'esito degli accertamenti, non risultano essere stati effettivamente svolti o sono stati fittiziamente documentati o invece realizzati ma travisando le finalità previste dalle norme e dai provvedimenti autorizzativi. Ha posto in luce che il

Dott. X X ha lavorato presso la OMISSIS con contratto ed è stato assegnato per tutto il periodo qui di rilievo alla segreteria del OMISSIS X X, che era all'epoca presidente del "OMISSIS" (denominato in atti anche OMISSIS).

6. Va evidenziato che i contributi erogati dal Comune di Roma sono stati liquidati dal Comune fra il OMISSIS ed il OMISSIS con determinazioni a firma del direttore del competente Dipartimento, previa attestazione, da parte dello stesso, di regolarità della fornitura, effettuata sulla base di fatture e documenti allegati prodotti dall'associazione "OMISSIS". Si tratta di 4 eventi, dei quali secondo il requirente tre fittiziamente rendicontati ed uno avente asseritamente finalità politiche, in quanto tali non consentite dal bando pubblico.

7. Quanto ai contributi erogati dalla Regione Lazio, il Consiglio Regionale del Lazio ha finanziato la realizzazione di diverse manifestazioni svolte dall'associazione culturale "OMISSIS" a seguito della partecipazione a bandi, per le annualità OMISSIS e OMISSIS, denominati "OMISSIS,

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXX".

La liquidazione ed il successivo pagamento intervenuto fra il OMISSIS ed il OMISSIS, avvenivano sulla base della documentazione di rendicontazione, trasmessa in seguito all'effettuazione del progetto in precedenza ammesso al finanziamento, previa attestazione della regolarità della documentazione e degli allegati giustificativi contabili presentati. Si tratta di 6 eventi, in ordine ai quali, secondo la Procura, sono state presentate fatture non congruenti con l'evento, ovvero per eventi non realizzati o con la presentazione di dichiarazioni di spesa le cui firme sono state disconosciute dai firmatari, o infine svolti per finalità politiche.

8. Sulla base di tali elementi, la Procura regionale sostiene che le informazioni, i documenti e i dati raccolti hanno consentito, solo all'esito degli accertamenti, una ricostruzione complessiva degli accadimenti ed è stato accertato che l'associazione culturale "OMISSIS" ha beneficiato di erogazioni pubbliche non spettanti. Al riguardo, i bandi pubblici prevedevano l'utilizzo dei fondi

concessi per finalità socio-culturali, che espressamente non dovevano avere finalità partitica e/o politica, a pena della revoca integrale del finanziamento, per l'evidente deviazione della finalità di utilizzo dei fondi. Peraltro, nell'ambito degli accertamenti svolti, è emerso che l'Associazione è cessata in data 25.03. OMISSIS ed ha avuto la sede nello stesso indirizzo sia della sede del "OMISSIS" su indicato - il "OMISSIS" - interessato da alcuni degli eventi e sia della residenza del su citato X (che era presidente e rappresentante legale del OMISSIS).

9. La Procura regionale ritiene responsabile il convenuto in qualità di rappresentante legale pro-tempore dell'associazione "OMISSIS", e comunque effettivo gestore degli eventi contestati; ritiene che il rapporto del soggetto privato, quindi indipendentemente dalla qualificazione o personalità giuridica del beneficiario, debba essere qualificato di servizio, funzionale ai soggetti pubblici erogatori; ritiene che il convenuto, con condotta caratterizzata da dolo, abbia distolto e/o contribuito a distogliere le risorse percepite dalle

finalità di pubblico interesse alle quali erano destinate, inducendo in errore l'amministrazione anche mediante la presentazione di documentazione non veritiera.

10. Va evidenziato che nelle more, con ordinanza n. OMISSIS di questa Sezione, assunta nel procedimento di convalida del sequestro conservativo già autorizzato con il Decreto presidenziale del 3.03. OMISSIS, è stato disposto il sequestro *ante causam* ai sensi degli artt. 74 e 75 c.g.c., fino alla concorrenza complessiva della somma di €. 271.262,00 sugli immobili siti in OMISSIS e dettagliati nell'ordinanza di convalida, revocando al contempo le misure cautelari sulle somme presenti nei conti correnti, carte di credito, conti deposito titoli e/o obbligazioni e crediti.

11. All'esito degli approfondimenti e previo invito a dedurre rivolto al convenuto, e ad altro soggetto la cui posizione è stata archiviata, la Procura regionale ha citato in giudizio il sig. X X.

12. Venendo all'odierno giudizio in riassunzione, il convenuto si è costituito, eccependo in primo luogo l'immediata e cogente applicabilità al presente

giudizio della Legge 7 gennaio 2026, n. 1 quale *ius superveniens*. Difatti, ha ritenuto che, escluso il dolo -che nell'ambito erariale si traduce nella rappresentazione e volizione dell'evento dannoso- e l'illecito arricchimento, va applicato il previsto tetto massimo pari al 30% del danno accertato, trattandosi nel caso *sub iudice* di fattispecie non sorrette da un coefficiente psicologico fraudolento.

12.1. Ha evidenziato che la propria condotta è sintomatica di disordine amministrativo e di ingenuità, ma a suo avviso è priva di qualsiasi volontà di arrecare un danno all'erario. Quanto alla mancanza di dolo, riferisce in ordine all'esito del procedimento penale n. OMISSIS che lo ha riguardato, per i reati di cui agli art. 81 e 318 e

319 c.p., che si è concluso con richiesta e decreto di archiviazione, atteso che "*Nonostante le complesse indagini svolte e ad onta dell'opacità di alcuni rapporti come emergenti da alcuni documenti sequestrati, non sono stati raccolti elementi sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio...*". Quanto al doloso occultamento, ne ha evidenziato assenza nella condotta, visto che la presentazione di documentazione, pur imperfetta, esclude l'ipotesi di

occultamento, essendo un'attività che espone l'operato al vaglio amministrativo. Le Amministrazioni, sin dal OMISSIS - OMISSIS, erano, dunque, nelle piene condizioni di esercitare i propri poteri di verifica.

12.2. Inoltre, ritiene che vi sia stata un'erronea interpretazione da parte della Procura delle proprie dichiarazioni, in ordine alle firme apposte nella documentazione, visto che nell'audizione ha ammesso di aver apposto, personalmente, alcune firme su quietanze di rimborso spese come "restituzione di anticipi di tasca propria per rimborsare collaboratori e familiari", formalizzando in un secondo momento tali rimborsi con modalità probabilmente irregolari, ma di certo non fraudolente.

12.3. Ha sottolineato la difficoltà in cui è incorso, nel rinvenire tutta la documentazione relativa alle manifestazioni contestate, che ha reso oggettivamente complesso ed ha limitato il proprio diritto di difesa. Al contempo, le dichiarazioni assunte dalle persone a conoscenza dei fatti sono a suo avviso spesso frammentarie, generiche e non esaustive, per il notevole lasso temporale

intercorso.

12.4. Peraltro, ha fatto presente che la documentazione che ha dato l'avvio alle indagini è stata rinvenuta mediante perquisizione presso lo studio di un terzo, ex OMISSIS, ove appunto venivano sequestrati anche i documenti relativi all'Associazione Culturale "OMISSIS", e di cui il convenuto odierno non veniva in alcun modo informato.

12.5. Nel merito ha rappresentato che il "OMISSIS" non è un partito politico, bensì un'associazione culturale, al pari de "OMISSIS", e che il OMISSIS, come da statuto che il convenuto ha allegato, è un'associazione culturale, la quale, escluso ogni scopo di lucro, si propone di diffondere i valori della civiltà italiana ed i principi del OMISSIS.

12.6. Ha quindi concluso con la richiesta di accertamento della correttezza e legittimità della propria condotta, con rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto, ovvero con applicazione della legge 1/2026, stante l'assoluta insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo.

12.7. In subordine, ha chiesto di tener conto delle utilità conseguite dalle amministrazioni

pubbliche e dalla collettività; in estremo subordine di tener conto del concorso causale di terzi. Con vittoria di spese e compensi professionali.

12.8. In via istruttoria, ha chiesto prova testimoniale, su capitoli di prova specificamente indicati, di alcuni soggetti (peraltro alcuni dei quali già interrogati dalla Guardia di Finanza).

13. All'odierna udienza, la Procura e la difesa del convenuto hanno ampiamente illustrato le rispettive deduzioni. Il requirente, fra l'altro, ha sottolineato la coscienza e volontà di sviare l'utilizzo delle risorse pubbliche per conseguire un illecito profitto. Al riguardo, difatti, ribadisce che la documentazione trasmessa alle amministrazioni non era tale da far emergere le manchevolezze poi individuate nelle indagini della Guardia di Finanza e vi era stata di contro una condotta attiva con artifici e raggiri volti a celare il danno, caratterizzanti una condotta di doloso occultamento del danno. Ha evidenziato che il decreto di archiviazione penale non dispiega efficacia preclusiva per la responsabilità amministrativa. Ha affermato che la legge 1/2026 non trova applicazione trattandosi di condotta dolosa. Ha ribadito quanto

asserito nella sentenza di appello, in ordine alla non intervenuta prescrizione dell'azione. In ordine alla natura politica del OMISSIS oggetto di attenzione, ha riferito che il segretario generale del suddetto OMISSIS era il X stesso (pag. 27 relazione Guardia di Finanza), e che la natura politica dell'organizzazione emerge dai risultati delle ricerche effettuate in rete su *social network* e articoli di stampa.

La difesa del convenuto ha ribadito puntualmente le argomentazioni in ordine al disordine amministrativo nell'Associazione culturale; ha puntualizzato che il OMISSIS è nato con finalità associative ed è sempre rimasto tale, in disparte l'adesione allo stesso di alcuni esponenti politici di partiti. Ha argomentato in ordine all'assenza del dolo ed all'effettivo svolgimento di tutti gli eventi, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.

14. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione e decisa come da dispositivo riportato in calce.

DIRITTO

15. La vicenda in esame concerne un'ipotesi di utilizzo illecito di risorse pubbliche, relative a

progetti ammessi a finanziamento fra il OMISSIS ed il OMISSIS, erogate fra il OMISSIS ed il OMISSIS ad un soggetto privato, a danno di amministrazioni pubbliche, per deviazione della finalità di utilizzo dei fondi o per utilizzo fittizio, ovvero per eventi comprovati con fatture non congrue o non veritiere.

16. Il perimetro di scrutinio del Collegio è delineato dalla sentenza di appello, che ha ritenuto non intervenuta la prescrizione dell'azione erariale configurando l'effetto del giudicato interno che preclude al giudice del rinvio di decidere nuovamente sulla stessa questione /eccezione.

17. Tuttavia, in primo luogo, occorre verificare l'applicabilità della legge 1/2026 all'odierna fattispecie.

17.1. Osserva il Collegio che l'effetto del giudicato interno, che ha ritenuto sussistente l'occultamento doloso con i riflessi sull'*exordium praescriptionis*, vada scrutinato alla luce dello *ius superveniens*. In via generale alla vicenda in esame va applicata la novella introdotta dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante "Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n.20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte

dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale", entrata in vigore il 22 gennaio 2026. Difatti, la legge è applicabile, ai sensi dell'art. 6, anche ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della stessa, quindi anche al presente giudizio. In particolare, la legge ha novellato l'art. 1, co. 2, della legge n. 20 del 1994, introducendo con riferimento ai termini prescrizionali, l'inciso *"indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno"*. La norma, pertanto, ora prevede: *"Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta"*.

17.2. Orbene, la legge 20/1994 e la costante giurisprudenza hanno da tempo posto in rilievo il principio della conoscibilità del danno: "tale

percepibilità e riconoscibilità vanno riscontrati alla stregua di parametri oggettivi che impongono, ai fini del giudizio di <conoscibilità obiettiva del danno>, l'accertamento dell'osservanza di canoni di ordinaria diligenza da parte del danneggiato (*ex multis* C.d.c. III Sezione Giurisdizionale centrale d'appello Sent. n. 207/2019). Ad avviso del Collegio e dei primi orientamenti giurisprudenziali, il parametro della conoscibilità oggettiva permane anche con la novella legislativa. Quindi, la formulazione novellata dell'art. 1, comma 2, della L.20/1994, collegando il decorso del termine di prescrizione alla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'Amministrazione o la Procura della Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, "preclude, con maggiore chiarezza rispetto alla formulazione precedente - ed in linea con la giurisprudenza precedente la novella - la riproponibilità, al di fuori dei casi di occultamento doloso, di approcci esegetici legati alla conoscenza effettiva del danno da parte della pubblica amministrazione o del pubblico ministero contabile" (III Sezione Giurisdizionale centrale d'appello Sent. n.42/2026).

E quindi, il decorso della prescrizione dal fatto dannoso è escluso proprio in presenza di occultamento doloso, ma va ancorato al momento della conoscibilità obiettiva.

17.3. Pertanto, nelle coordinate della legge 1/2026, che sulla problematica del *dies a quo* della prescrizione non incidono sulla odierna prospettazione attorea, per le ragioni su espresse, ed anzi convergono sulle conclusioni del Giudice di appello, il Collegio ritiene sulla base dell'esame della documentazione in atti di poter giungere alla medesima conclusione della sentenza n. OMISSIS, e nello specifico che vi sia stato un occultamento doloso, disvelato solo dopo le accurate indagini della Guardia di Finanza, atteso che il mero riscontro formale, che pur si era svolto da parte delle amministrazioni, non aveva portato ad evidenziare le illiceità che ad arte erano state occultate (firme non veritiere di soggetti legati anche da rapporti di parentela apposte direttamente dal convenuto, evento politico di fatto svolto attraverso l'evento culturale, mancata prova dell'affitto della sala per l'evento, consegna materiali successivamente all'evento, che quindi verosimilmente non si era

tenuto, etc..). Le amministrazioni interessate in realtà non erano immediatamente in grado di rendersi conto della "non conformità" ovvero della non veridicità e di bloccare l'erogazione dei contributi, proprio in quanto non si è trattato di mere irregolarità, ma di artifici tali da non essere percepibili, se non dopo le accurate indagini che ne hanno disvelato ogni profilo illecito.

18. Passando al merito, parimenti non trovano applicazione le disposizioni della novella di cui alla legge 1/2026, nel caso in cui, come l'odierno, la fattispecie *sub iudice* riguardi una condotta dolosa o di illecito arricchimento, ipotesi esclusa espressamente dalla prevista limitazione dell'addebito che è circoscritta alla condotta gravemente colposa. Difatti la norma introdotta dalla riforma ha previsto all'art.1, co. 1-octies: "*Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato...*".

In accordo con la Procura, inoltre, il Collegio ritiene che nell'odierna fattispecie l'archiviazione in sede penale non svolga comunque effetti preclusivi e proprio per tale motivo può essere contestato e accertato il dolo.

Giova tener conto del fatto che il compendio probatorio, neppure vagliato in sede dibattimentale penale, in detta sede è stato ritenuto non sufficiente a sostenere l'accusa che riguardava peraltro il reato di corruzione, non pertinente nell'odierna questione. Il dolo nella responsabilità amministrativa, quale consapevole e intenzionale violazione di obblighi e doveri scaturenti dal rapporto di servizio del convenuto con la pubblica amministrazione, nelle coordinate della logica del contributo/finanziamento pubblico, è qui rinvenibile e comprovato sulla base di molteplici elementi. Nello specifico, l'inattendibilità delle dichiarazioni di spesa, la documentazione fittizia e le finalità ambigue portano il Collegio a ritenere che, con ogni più alta probabilità, l'intenzione del convenuto era di beneficiare dei finanziamenti, eludendo la finalità di destinazione delle risorse pubbliche. Quindi la condotta, in accordo con la prospettazione del

requirente, presenta i requisiti del dolo e configura anche un arricchimento illecito, avendo indebitamente percepito i contributi in argomento.

19. Tutto ciò considerato, la domanda è fondata e va accolta, ad eccezione della vicenda relativa ad un solo evento, di cui di seguito si dà contezza. La documentazione a supporto trasmessa dal convenuto appare con ogni evidenza non consona a suffragare la debenza e correttezza del finanziamento. In altri termini, analizzando i profili di ciascun evento sulla base sia della documentazione evidenziata dal requirente sia degli atti versati dal convenuto, di seguito si mettono in evidenza i casi in cui l'evento non risulta svolto, o i casi in cui le spese sono dimostrate con ricevute non veritiere, o infine i casi in cui la finalità della manifestazione era eminentemente politica quindi non consentita, perché organizzata per il OMISSIS, che risulta avere natura politica. Al riguardo, il documento allegato dal convenuto, per confutare la natura politica del OMISSIS, riguardante lo statuto è privo di data, intestazione o altri elementi che ne possano attestare la veridicità e non è altrimenti rinvenibile dal sito del OMISSIS. Peraltro,

presenta profili equivoci la circostanza che la sede dell'Associazione è la stessa del OMISSIS e del suo presidente, l'OMISSIS X, presso il quale alla OMISSIS lavorava il convenuto, che rivestiva la carica di segretario del predetto OMISSIS.

20. Ciò premesso, per meglio comprendere il percorso argomentativo a supporto della condanna, si richiamano i singoli eventi finanziati e si espongono le considerazioni del Collegio.

Sono di seguito dettagliati gli eventi, indicando il contributo, il mandato di pagamento e le illiciteità ritenute sussistenti che conferiscono ai contributi erogati natura di indebito illecitamente percepito, configurando il danno all'erario.

Il Collegio, dall'osservazione complessiva degli atti di causa, rileva come appaia evidente una commistione fra le attività dell'associazione "OMISSIS" e le attività del OMISSIS X, anche attraverso il OMISSIS; evidenti anche risultano le confluenze relazionali con i familiari del convenuto e con addetti alla segreteria del OMISSIS (firmatari di alcune ricevute e tutti asseritamente ignari), che pur avevano rapporti di lavoro con il suddetto OMISSIS o in alcuni casi

si erano prestati a effettuare prenotazioni ed organizzazioni per l'associazione OMISSIS.

Nel prosieguo si indicano i motivi delle illiceità e dell'indebita percezione, ove ritenuta dal Collegio sussistente e causativa del danno erariale.

Il Collegio ha analizzato la documentazione allegata, che deriva dalle indagini, e che in parte riguarda anche altri eventi successivi, non presi quindi in considerazione nell'odierna ipotesi di danno.

21. Passando ad esaminare le prove a sostegno della domanda erariale, le analisi hanno portato a concludere come di seguito riportato.

21.1. I contributi erogati dal Comune di Roma.

Va evidenziato che i contributi sono stati liquidati con Determinazioni a firma del direttore del competente Dipartimento, previa attestazione, da parte dello stesso, di regolarità della fornitura, effettuata sulla base di fatture e documenti allegati prodotti dall'associazione "OMISSIS" quali: "OMISSIS OMISSIS, documentazione di assolvimento degli obblighi OMISSIS -ove dovuti-, materiale promozionale/pubblicitario, dichiarazione di conferma che per le voci di spesa indicate in preventivo non si sono avuti altri finanziamenti o

contributi da parte di altri uffici del Comune di Roma, quanto altro utile alla valutazione dell'avvenuta manifestazione". Va anche rilevato che le indagini penali si sono svolte nel OMISSIS (come rilevabile dal decreto di archiviazione in atti) a pochi anni di distanza dall'erogazione del contributo e la documentazione a corredo avrebbe dovuto essere ancora in possesso dell'Associazione culturale. Il Collegio, per inciso, non può non sottolineare come siano stati in parte approssimativi da parte del Comune le valutazioni ed i controlli, per come regolamentati e previsti a posteriori spesso su autocertificazione, propedeutici alla liquidazione, trattandosi di risorse pubbliche.

A) *Manifestazione, in data 14.12. OMISSIS, denominata "OMISSIS" presso il OMISSIS OMISSIS (contributo: euro 19.690,00); mandato n. OMISSIS.*

Ad avviso della Procura regionale, il contributo è stato utilizzato per finalità estranee alla loro destinazione, sulla base dell'escussione in atti del Sig. X X (OMISSIS in servizio ma partecipante in quanto OMISSIS dell'evento), riconducendo in particolare l'evento al

OMISSIS, volto quindi a promuovere finalità politiche, trattandosi di partito politico. Nell'escussione, effettuata dalla Guardia di Finanza in data 22.07. OMISSIS, la persona su indicata ha riferito di aver collaborato come OMISSIS per alcuni concerti organizzati dal OMISSIS, riconducibile allo stesso X, allegando locandine del OMISSIS e del OMISSIS organizzati da "OMISSIS" e dai OMISSIS come da logo dell'evento, e il programma del "OMISSIS". Osserva il Collegio che nel programma dei concerti del OMISSIS, del OMISSIS e del OMISSIS, le cui locandine sono in atti, vi è il riferimento al OMISSIS, anche nel logo, ma non in questo evento del OMISSIS asseritamente causativo di danno erariale. L'evento di natura culturale (programma a pag. OMISSIS doc. 51-126 Guardia di Finanza allegati alla relazione conclusiva del OMISSIS) si è svolto, anche se il convenuto aveva provveduto ad anticipare il pagamento dell'affitto per la sala del OMISSIS XXX come da fattura in atti. Al di là dell'evidente confusione organizzativa e approssimazione contabile, non si rilevano elementi tali da supportare la domanda, atteso che il

requirente ha motivato solo con la circostanza che il finanziamento sia stato utilizzato per finalità politiche non ammissibili, circostanza non comprovata. D'altronde, in tutte le altre locandine allegate relative ai successivi concerti OMISSIS il logo del OMISSIS è apposto, mentre in questo evento del OMISSIS non c'è, e quindi si deve presumere che l'evento abbia avuto solamente uno scopo culturale.

B) *Convegno, in data 30.04. OMISSIS, "OMISSIS" presso l'OMISSIS (contributo: euro 23.820,00); mandato n. OMISSIS.*

Sulla base della documentazione prodotta alla Guardia di Finanza dal Sig. XXXXXXXX XXXXX XXXXX (responsabile amministrativo e dell'ufficio legale dell'OMISSIS), escusso in atti in data 11.06. OMISSIS, non emerge alcun evento in data 30.04. OMISSIS, riconducibile all'associazione culturale "OMISSIS". Non si trova alcun documento relativo a tale evento, nemmeno con riferimento all' OMISSIS che, sebbene possa essere stato concesso gratuitamente, non si evince dagli atti, né è chiaro se l'affitto della sala sia stato compreso nella richiesta di contributo.

Il convenuto al riguardo ha riferito che si avvaleva dei rapporti che lo stesso aveva con l'OMISSIS e in particolare con il suo proprietario, Comm. OMISSIS OMISSIS, per ottenere gratuitamente, ove disponibili, piccole sale nei giorni necessari alle attività associative (doc. 5 - dichiarazione del OMISSIS del Sig. OMISSIS OMISSIS della comparsa di costituzione in giudizio). Ed ha precisato che proprio per amicizia spesso l'OMISSIS aveva concesso in uso le sale, in eventi in cui il costo di materiali tipografici, il pagamento/rimborso delle spese dei relatori ed altre voci di spesa (hostess, impianto audio, sicurezza ecc. ecc.) risultavano, particolarmente onerosi per l'associazione. Ed è ragionevole a suo avviso presumere che, in mancanza di pagamento e nell'assenza di documentazione fiscale e contabile, trattandosi di omaggio, nulla agli atti della stessa struttura ricettiva sia stato registrato.

Però il Collegio ha rilevato che null'altro è stato prodotto a sostegno della veridicità della manifestazione. È con elevata probabilità che il contributo è stato utilizzato per evento fittizio, non altrimenti comprovato.

C) *Presentazione, in data 30.05. OMISSIS, del libro "XX XXXX XXX XXX" presso l'OMISSIS (contributo: euro 23.820,00); mandato n. OMISSIS del 23-6-OMISSIS.*

Sulla base della documentazione prodotta dal responsabile amministrativo e dell'ufficio legale dell'OMISSIS, escusso in atti in data 11.06. OMISSIS (All. 127 alla nota Guardia di Finanza prot. OMISSIS del 13.11. OMISSIS) dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, non emerge alcun evento in data 30.05. OMISSIS, riconducibile all'associazione culturale "OMISSIS". Ma occorre rilevare che nella scheda di progetto è invece indicato il costo di affitto della sala, che è confluito nel costo totale. Orbene, tale costo virtuale ma non effettivo comunque non avrebbe potuto essere oggetto di contributo, tanto meno se la sala era asseritamente offerta a titolo gratuito. Come dichiarato dall'OMISSIS OMISSIS il libro in oggetto era una sua opera intellettuale (doc. 5 comparsa di costituzione).

È con elevata probabilità che il contributo è stato utilizzato per evento fittizio, non altrimenti comprovato.

D) *Presentazione, in data 30.06. OMISSIS, del libro "X XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX" presso l' OMISSIS OMISSIS (contributo: euro 23.820,00): mandato n. OMISSIS del 9-9-OMISSIS.*

Sulla base della documentazione prodotta dal responsabile amministrativo e dell'ufficio legale dell' OMISSIS OMISSIS, escusso in atti in data 11.06. OMISSIS (All. 127 alla nota GdF prot. OMISSIS del 13.11. OMISSIS) dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, non emerge alcun evento in data 30.06. OMISSIS, riconducibile all'associazione culturale "OMISSIS". Il progetto, dello stesso importo del precedente, riportava indicato il costo dell'affitto di una sala, che è confluito nel costo totale, come rilevato dal Collegio. Orbene, tale costo virtuale ma non effettivo comunque non avrebbe potuto essere oggetto di contributo. Il convenuto ha sostenuto la gratuità della sala presso l'OMISSIS e non ha depositato altra utile documentazione. Ad esempio, non ha presentato quantomeno dichiarazioni degli intervenuti, a titolo esemplificativo il Segretario della Federazione XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX, che nel programma risultava uno dei relatori. Come dichiarato

dall'OMISSIS OMISSIS il libro in oggetto era una sua opera intellettuale.

È con elevata probabilità che il contributo è stato utilizzato per evento fittizio, non altrimenti comprovato. Peraltro, l'asserita concessione a titolo gratuito della sala presso l'OMISSIS risulta piuttosto frequente, tale da far ritenere che non si sia verificata.

21.2. I contributi erogati dalla Regione Lazio, ergo dal Consiglio Regionale del Lazio.

Il Consiglio Regionale del Lazio ha finanziato la realizzazione di diverse manifestazioni dell'associazione culturale "OMISSIS" a seguito della partecipazione a bandi, per le annualità OMISSIS e OMISSIS, denominati "Assegnazione di contributi a favore dei progetti OMISSIS, OMISSIS coerenti con la promozione dell'immagine dell'istituzione del Consiglio Regionale del Lazio".

La liquidazione ed il successivo pagamento avvenivano sulla base della documentazione di rendicontazione, trasmessa in seguito all'effettuazione del progetto in precedenza ammesso al finanziamento, previa attestazione della regolarità della documentazione e

degli allegati giustificativi contabili presentati, come da relative attestazioni a firma del responsabile del procedimento (quali: dichiarazione di non aver riportato condanne penali, di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa; tabella dei preventivi e dei consuntivi di spesa firmata dal legale rappresentante; campione del materiale realizzato per l'iniziativa contenente il logo del Consiglio Regionale del Lazio; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che comprovi l'effettivo utilizzo delle risorse finanziarie per la copertura dei costi delle azioni indicate nei progetti approvati; elenco e copia dei documenti giustificativi delle spese, firmati dal legale rappresentante). Le procedure di controllo e di liquidazione sembrano più dettagliate, rispetto a quelle presso il Comune, con onere di conservazione dei documenti di spesa in originale da parte del beneficiario per 5 anni (come si evince dai Bandi, ad es. Bando Anno OMISSIS: Assegnazione di

contributi a favore di progetti *OMISSIS* di *OMISSIS*, coerenti con la promozione dell'immagine istituzionale del Consiglio Regionale del Lazio - pag. 10). Di seguito l'analisi degli eventi.

a) *Manifestazione, in data 03.07. OMISSIS, denominata "XXXXXX XX XXXX" presso lo stabilimento balneare XX XXXXX di XXX - Lido di XXXX (contributo: euro 20.362,00); liquidato con Ordinanza*

n. OMISSIS, datata 24.11. OMISSIS

Il rappresentante legale della società che gestisce lo stabilimento balneare *OMISSIS XXXXX, XXXXXX XXX S.r.l.*, escusso in atti in data 23.07. *OMISSIS*, ha riferito alla Guardia di Finanza di ricordare un evento politico organizzato dal *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*, tramite il suo segretario *XXXXXX XXXXXXXXXXXX*, per il quale gli fu chiesto di fatturare all'Associazione. Il requirente asserisce che dalla medesima fattura si presume che il relativo pagamento sia avvenuto in contanti.

Il convenuto ha confutato l'intento politico, allegando alcune dichiarazioni di terzi partecipanti che escludevano appunto la natura politica. Pur ritenendo che l'evento in realtà si sia svolto e pur

se la presenza del citato *OMISSIS* al pranzo organizzato non conferirebbe ex se la natura politica all'evento, di contro non giustificata o quantomeno anomala appare la richiesta dell'onorevole di fatturare il pranzo all'associazione "XX XXXXXXXX", circostanza che comprova in modo altamente probabile che la presenza del *OMISSIS* connoti l'evento a sfondo politico. Il Collegio, pur consapevole che il confine fra il definire politico o meno un evento è piuttosto labile e quindi un semplice pranzo volto a premiare eccellenze culinarie non sarebbe configurabile automaticamente come politico per la presenza di un *OMISSIS*, tuttavia la richiesta esplicita di fatturare all'Associazione appare volta al fine di non far emergere il vero scopo del pranzo per poter beneficiare del contributo pubblico, e quindi conforta nel ritenere che vi sia stato sviamento di risorse pubbliche con conseguente danno all'erario.

Inoltre, alcune ricevute presenti per la liquidazione del finanziamento, acquisite dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, a firma di *OMISSIS OMISSIS (OMISSIS del convenuto)* e *OMISSIS OMISSIS*, per un totale complessivo di euro 2.500 a titolo di rimborso

delle spese sostenute per l'organizzazione del succitato evento, sono state disconosciute dai predetti, che hanno dichiarato di non aver anticipato spese o partecipato all'organizzazione. Altra fattura della OMISSIS - XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX S.r.l., nei confronti de "OMISSIS", per € 4.950,00, riporta come oggetto: "Materiale per manifestazione del 03/07/OMISSIS" ma risulta consegnata solo successivamente (documento di trasporto "d.d.t. n. OMISSIS del 30/07/OMISSIS). Il documento di trasporto è certificativo della movimentazione di merce. Esso, infatti, riveste una duplice funzione: di carattere fiscale (in caso di fatturazione differita) nonché di carattere civilistico a tutela del cedente e del cessionario quale ricevuta dell'effettiva consegna dei beni. Tenuto anche conto che, oltre alle finalità politiche, la rendicontazione è stata presentata con ricevute la cui firma è stata disconosciuta per euro 2.500 e per euro 4.950 (fattura OMISSIS) per materiale consegnato successivamente e quindi non utilizzato, il Collegio ritiene che l'Associazione abbia indebitamente percepito una somma non dovuta e non giustificata da parte del Consiglio Regionale del Lazio.

b) Pubblicazione e presentazione, in data 25.09. OMISSIS, del libro "OMISSIS' - XX XXXXX XXX XXXXX X XXXXXXXXXXX" presso il OMISSIS OMISSIS (contributo: euro 52.150,00). Mandato liquidato con Ordinanze n. OMISSIS e OMISSIS, rispettivamente del 25.02. OMISSIS e 15.09. OMISSIS. In merito al riscontro dell'effettivo svolgimento della manifestazione nella data e nel luogo ivi indicati, agli atti c'è la fattura della XXXXXXXX XXXXXXXX dei XXX. XXXXXXXX XXXXXXXX e XXXXXXXX (OMISSIS OMISSIS) dell'importo totale di euro 2.580,00, riportante la dicitura "affitto sala", e le fatture n. OMISSIS e OMISSIS del 19.12. OMISSIS, emesse dalla OMISSIS - XXXXXXX XXXXXXX S.r.l. nei confronti de "OMISSIS". La fattura n. OMISSIS dell'importo totale di euro 54.000,00, riporta come oggetto: "n. 20.000 copie volume "XXXX, XX XXX XXXX XXXXXXX e XXXXXXX" che tuttavia riporta il documento di trasporto (D.D.T. n. OMISSIS del 08/10/OMISSIS), successivo alla data di realizzazione dell'evento. L'altra fattura è dell'importo totale di euro 3.350,00 e riporta come oggetto "n. 1000 Inviti"; anche per questa la dicitura D.D.T. n. OMISSIS del 02/10/OMISSIS è successiva all'evento.

Le fatture non sarebbero neppure state pagate (come da intercettazioni telefoniche riferite dalla Guardia Di Finanza in atti dalle quali si desume che le fatture erano fittizie). Infine, nella documentazione vi era la dichiarazione/ricevuta a firma di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX (*OMISSIS* del convenuto), che ne ha disconosciuto la firma.

Il contributo è indebito in quanto è stato utilizzato per un evento mai realizzato, in considerazione delle false dichiarazioni di spesa presentate, nonché della fittizietà delle fatture. Il progetto prevedeva "la pubblicazione e presentazione del libro", che in realtà era stato già pubblicato a cura del titolare della *OMISSIS* -sig. XXX XXXXXXXX-, scritto dalla di lui zia XXXX XXXXXXXX nel 1997 (allegato blocco *OMISSIS-OMISSIS* pag. *OMISSIS* e pag *OMISSIS* rel. Guardia di Finanza), come anche riscontrato da semplice ricerca in Internet (il prezzo di € 38 a volume vedasi *OMISSIS* ed altri e non € 2 circa a volume come nell'ordine in questione: viene il dubbio che forse si trattava di rimanenza di magazzino della XXXXXXXX e comunque non di pubblicazione e presentazione di un testo, semmai di mera ristampa). E non persuadono le difese del convenuto che sostiene che la consegna delle copie del libro è stata successiva per la distribuzione a

mezzo corriere agli interessati anche in seguito. Ciò posto, il Collegio ritiene che il contributo percepito sia illecito e indebito, in ragione della artificiosità della documentazione relativa all'evento.

c) *Convegno, in data 16.04.OMISSIS, "XX XXXX XXX XXXXX: XXXXX X XXXXXXXX XXXX XXX XXX XXXX" presso l' OMISSIS OMISSIS (contributo: euro 8.000,00); liquidato con Ordinanza n. OMISSIS, datata 08.01. OMISSIS*

Il responsabile amministrativo dell'ufficio legale dell' OMISSIS OMISSIS, escusso in atti in data 11.06. OMISSIS dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, ha riferito che non emerge alcun evento in data 16.04. OMISSIS, riconducibile all'associazione culturale "OMISSIS". Le firme delle dichiarazioni a supporto delle spese (dichiarazioni di X X, X X - OMISSIS - e X X X) sono state disconosciute dai firmatari.

Il contributo pertanto è indebito, in quanto è stato utilizzato per un evento mai realizzato, in considerazione delle false dichiarazioni di spesa presentate e della mancanza di riscontro della presenza all' OMISSIS OMISSIS.

d) Convegno, in data 11.05. OMISSIS, "XXXXXXXXX
XXXXX XXXX XXXXX X XXXXXX" presso il OMISSIS
(contributo: euro 40.000,00); liquidato con Ordinanza
n. OMISSIS dell'08.01. OMISSIS

Per tale progetto agli atti del Consiglio Regionale
del Lazio non risultano presenti documenti contabili
relativi alla struttura in cui si sarebbe dovuto tenere
l'evento. Tra la documentazione trasmessa al Consiglio
Regionale del Lazio erano presenti le
dichiarazioni/ricevute a firma di X X, X X (segreteria
OMISSIS X), X X X, X X (XXXX del convenuto) e X X (XXXX
del convenuto), in cui gli stessi affermavano di
ricevere somme, per un totale di euro 16.000,00, a
titolo di rimborso delle spese sostenute per
l'organizzazione del succitato convegno. Hanno tutti
disconosciuto le rispettive firme. Il Circolo ha
riferito che non si è tenuto presso la sede l'evento
in questione (all. 10 Guardia di Finanza)

Il contributo pertanto è indebito in quanto è stato
utilizzato per un evento mai realizzato, in
considerazione delle false dichiarazioni di spesa

presentate e in ragione della mancanza di altra documentazione a sostegno della realizzazione dell'evento.

e) Convegno, in data 10.09.XXXX, "XXXXX X
XXXXXX - XXXXXXXXXXXX X XXXX XXX XXX XXXX XX XXXXX
XXXXX" presso l' OMISSIS OMISSIS (contributo: euro
40.000,00); liquidato con Ordinanza n. OMISSIS del
10.03. OMISSIS.

Non risultano presenti documenti contabili relativi alla struttura. Il responsabile amministrativo e dell'ufficio legale dell' OMISSIS OMISSIS, escusso dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, ha riferito che non emerge alcun evento in data 10.09. OMISSIS, riconducibile all'associazione culturale "OMISSIS". Analogamente al precedente evento, sono state disconosciute le firme da X X, X X, X X X, X X e X X, sulle dichiarazioni in cui gli stessi affermavano di ricevere somme, per un totale di euro 18.500,00, a titolo di rimborso delle spese sostenute per detto evento.

Il contributo è indebito in quanto è stato utilizzato per un evento mai realizzato, in considerazione delle false dichiarazioni di spesa presentate e della

mancanza di riscontro della presenza all' OMISSIS OMISSIS e in ragione della mancanza di altra documentazione a sostegno della realizzazione dell'evento.

f) *Manifestazione, in data 10.12. OMISSIS, denominata "XXXXXX XX XXXX" presso l' OMISSIS OMISSIS (contributo: euro 39.600,00); liquidato con Ordinanza n. OMISSIS, datata 21.04. OMISSIS.*

Nel progetto presentato dal X per beneficiare del contributo è indicata la data del 10-12- OMISSIS, così come la relazione conclusiva depositata al Consiglio Regionale (all. 107 pag.115 relazione Guardia di Finanza); il preventivo per la disponibilità della sala è stato richiesto in data 08.05. OMISSIS da X X su carta intestata "XXXXXXXX XXX XXXXXXXX - XX XXXXXX XXXXXXXX - XXXXXX XXXXXXXX" seguito da uno scambio di e-mail di detta segreteria con l' OMISSIS; l' OMISSIS OMISSIS per la data del 10.12. OMISSIS risulta aver emesso la fattura n. OMISSIS del 18.01. OMISSIS. Ma desta sospetto la seguente circostanza. Risulta in atti una prima fattura dell'OMISSIS n. OMISSIS del 18/12/ OMISSIS riferita all'evento del 18/12, cui ha fatto seguito una nota di credito per storno n. OMISSIS del 23/12/ OMISSIS, una nuova emissione di fattura richiesta dall'associazione n.

OMISSIS del 23/12/ OMISSIS riferita al 10/12 seguita da una nota di credito n. OMISSIS del 18 gennaio OMISSIS riferita all'evento del 10/12 ed infine la fattura n. OMISSIS del 18 gennaio OMISSIS citata riferita al 10/12 pagata con bonifico. Orbene in questa fattura è previsto anche l'importo da corrispondere per le telefonate di € 3,78 effettuate dalla linea OMISSIS che però risultano eseguite il 18/12, in base all'estratto delle telefonate effettuate ed addebitate. Tutto ciò appare quantomeno singolare e non coerente, visto che è stato esplicitamente chiesto all' OMISSIS di correggere la fattura cambiando la data dal 18 al 10 di dicembre; non è dato comprendere il motivo dello storno, della correzione della fattura e della nuova emissione, dal momento che viene asserito che vi sia stato un altro concerto il 18-12, patrocinato dal XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, di cui alla locandina del concerto tenutosi all' OMISSIS OMISSIS che riporta la data del 18.12. OMISSIS, nella quale risalta appunto l'intestazione XXXXXX XXXXX. Inoltre, la Guardia di finanza, nella notizia di danno all'erario in atti (pag. 43) ha evidenziato che sul sito dell'associazione culturale l'XXXXX XXXXXXXX di XXXX, nella sezione concerti, è stata riportata

l'indicazione della partecipazione al concerto *OMISSIS* all'*OMISSIS* del 18/12/ *OMISSIS*, mentre nel programma del progetto per il 10/12 e nella relazione finale (pag. *OMISSIS* blocco 51-126 Guardia di Finanza) del XXXXXXXX è indicato l'Orchestra XXXX XXXXX diretta dal *OMISSIS* XXXX. L'unico riferimento alla data del 10 è la fattura (all.117 blocco 51-126) del noleggio pullman per il trasporto degli invitati per il 10.12. *OMISSIS* per 20 pullman, senza alcuna precisazione ulteriore, e intestata a una non meglio identificata associazione culturale l'XXXXXXX.

Il convenuto allega anche la dichiarazione di un soggetto che fa riferimento al *OMISSIS* XXXXXXX del 18 dicembre per asserirne la mancanza di connotazione politica (all. 8 comparsa).

L'estrema confusione fa propendere non certo per un errore, ma per la non attendibilità della documentazione a sostegno.

I sigg. XXXXXX XXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XX XXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXX e XXXXXX XXXXXX inoltre hanno disconosciuto le firme apposte sulle ricevute del compenso per € 18.750 per l'evento identificato solo come *OMISSIS* XXXXXXX, senza data.

Va evidenziato l'estremo disordine documentale relativo alla fattura dell' *OMISSIS*, oltre alle dichiarazioni di disconoscimento dei supposti collaboratori dell'evento e le dichiarazioni del XXXXX di aver partecipato all'evento del 18/12, ma evidentemente non a quello del 10/12 di pochi giorni prima addirittura con altra "*OMISSIS*" XXXX XXXXX di cui certo il XXXX si sarebbe ricordato (XXXX XXXX dal 1998 è un'associazione culturale con l'intento di divulgare la cultura musicale, specialmente quella lirica - da sito istituzionale dell'associazione). Quindi, il Collegio ritiene altamente probabile che l'evento sia solo quello appunto del 18/12 pubblicizzato con la locandina in atti, intestata al XXXXXXXX XXXXXX e che quindi l'associazione abbia indebitamente percepito, da parte del Consiglio Regionale del Lazio, la somma di euro 39.600,00, anche mediante false dichiarazioni di spesa per euro 18.750,00, per un evento di fatto promosso dal XXXXXX XXXXXX XXXXXX, quindi non consentito dalla tipologia di finanziamento e svoltosi in data 18.12.XXXX e non in data 10.12.XXXX come artificiosamente indicato nella fattura n. *OMISSIS* del 18.01.XXXX.

Il contributo è indebito in quanto è stato utilizzato per un evento realizzato con alta probabilità il 18 dicembre, per riconducibilità ad evento a sfondo politico ed in considerazione delle false dichiarazioni di spesa presentate.

22. Per tutto quanto dedotto, messo in evidenza e considerato, il Collegio ritiene che le manifestazioni e gli eventi, tranne il *OMISSIS* XXXX del XXXX, in base alle risultanze degli accertamenti, non sono stati effettivamente svolti nei tempi e/o alle condizioni e/o con le modalità e/o con le finalità previsti dagli atti di erogazione. L'elemento soggettivo riconoscibile nella condotta del convenuto è il dolo, inteso quale consapevolezza e volontà dell'azione o dell'omissione *contra legem*, con riguardo alla violazione delle norme giuridiche che regolano l'ambito finalizzato dal legislatore nell'erogazione delle risorse pubbliche, essendo precisi gli indicatori di circostanze legate all'azione illecita su descritta (modalità, durata e ripetizione nel tempo). Il convenuto, dunque, come avvalorato dalla premeditata creazione di una artificiosa documentazione degli eventi in questione, era pienamente cosciente che le spese rendicontate

agli enti pubblici non erano state sostenute o lo erano ma in termini elusivi della pubblica finalità e quindi causativi di danno all'erario.

23. Va ulteriormente precisato che, ad avviso del Collegio, non è la Regione Lazio ma il Consiglio Regionale del Lazio il soggetto effettivamente danneggiato. Difatti, anche se il Consiglio Regionale deriva le proprie entrate essenzialmente dal trasferimento annuale dalla Regione Lazio ma anche da entrate proprie (*"Le risorse necessarie per il funzionamento del Consiglio sono costituite da trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione e da propri introiti"*), pur tuttavia il Consiglio ha un bilancio autonomo in base all'articolo 24 dello Statuto della Regione Lazio, ai sensi del quale ha piena autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e di gestione patrimoniale, e da tale bilancio sono stati disposti ed erogati i finanziamenti indebiti qui in esame.

24. Tutto ciò premesso e considerato, in estrema sintesi la domanda è parzialmente accolta e per l'effetto il sig. XXXXXXXX XXXXX è condannato a risarcire il danno e al pagamento dell'importo totale di € 271.572,00, di cui euro 71.460,00 a favore del

Comune di Roma ed euro 200.112,00 a favore della Regione Lazio che dovrà riversare tale somma al bilancio autonomo del Consiglio Regionale del Lazio. Le somme sono maggiorate da rivalutazione ed interessi legali decorrenti dai singoli pagamenti e interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo.

25. Alla condanna segue la conversione del sequestro in pignoramento, come indicato nel dispositivo.

26. Alla soccombenza e alla conseguente condanna del convenuto segue l'obbligo, per lo stesso, del pagamento delle spese del giudizio anche del grado di appello, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, nel giudizio di responsabilità iscritto al n.78736 del registro di Segreteria, promosso ad istanza della

Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio
disattesa ogni contraria istanza, deduzione,
eccezione pregiudiziale e preliminare,
-accoglie parzialmente la domanda;
-e per l'effetto condanna XXXXXXXXXX XXXXXXXX, come in
epigrafe identificato, al pagamento dell'importo
totale di euro 271.572,00, di cui euro 71.460,00
(settantunomilaquattrocentosessanta/00) a favore del
Comune di Roma ed euro 200.112,00
(duecentomilacentododici/00) a favore della Regione
Lazio che dovrà riversare tale somma al bilancio
autonomo del Consiglio Regionale del Lazio.
-CONDANNA altresì il convenuto al pagamento delle
spese del giudizio in favore dello Stato, anche del
grado di appello, da liquidare a cura della Segreteria
della Sezione con separata nota in calce alla presente
sentenza.

-Dispone per l'effetto la conversione in pignoramento del sequestro dei beni immobili di seguito indicati, sequestrati con l'ordinanza n.XX/XXXX di questa Sezione giurisdizionale, nei limiti dell'importo della condanna, sui quali beni si potranno rivalere le amministrazioni danneggiate nei limiti della quota di spettanza:

N°	Unità immobiliare	Categoria catastale	Foglio	Part.	Sub.	Superficie Catastale	Consistenza
1	Proprietà per 1/2 di un immobile sito in [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2	[redacted] 1/2 di un immobile sito in [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3	[redacted]	[redacted]					

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di competenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della

dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 14 aprile 2026.

L'Estensore	Il Presidente
Alessandra Sanguigni	Antonio Giuseppone
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 18 maggio 2026

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
f.to digitalmente
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETARIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **2.299,41 (duemiladuecentonovantanove/41)**.

Il Dirigente

Sebastiano Alvisè Rota
f.to digitalmente